

SENTENZA N. **1535**

REPERTORIO N. **1519**

- 2 SET. 2015



Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

la Corte d'appello di Firenze,

seconda sezione civile,

composta dai Signori

Alessandro Turco, Presidente, rel., est.,

Maria D'Amico, Consigliera,

Isabella Mariani, Consigliera,

pronuncia la presente

s e n t e n z a

nella causa iscritta al n. 89 del ruolo generale dell'anno
2014, promossa, in grado d'appello,

da

[redacted], [redacted]
[redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]
[redacted], con l'Avv.to [redacted], di Firenze,
appellanti,

contro

**Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della
Montagna pistoiese Scarl** (già *Banca di Credito Cooperativo
di Vignole Scarl*), con l'Avvocata [redacted], di
Pistoia,

convenuta in appello,

in punto a:

rapporti bancari.

oooooooooooooooooooo

Conclusioni delle parti

Per gli appellanti:

«In riforma della sentenza impugnata, 6 xii 2012, n. 1662, del Tribunale di Pistoia (estenditrice: [REDACTED]): [REDACTED]):

~ accertare ... come non dovute le somme ... di cui al decreto ingiuntivo ... accertando ... le somme effettivamente dovute a seguito del corretto calcolo degli interessi ...;

~ previo accertamento dell'applicazione di tassi usurari ... condannare la banca al risarcimento di tutti danni in favore degli attori ... nella misura ... di giustizia ..., compensando con quanto eventualmente dovuto alla banca.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».

Per la convenuta in appello:

«Piaccia, all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex adverso o, in subordine, respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio».

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24 iv 2008 la *Banca di Credito Cooperativo di Vignole Scarl* (ora *Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna pistoiese Scarl*; da qui in poi anche, solo: 'Banca') chiese al Tribunale di Pistoia l'emissione di decreto ingiuntivo a carico della [REDACTED] Srl (da qui in poi anche, solo: [REDACTED]) e dei suoi fidejussori (attuali coappellanti della [REDACTED]); in particolare fu chiesto di ingiungere alla debitrice principale [REDACTED] il pagamento della somma capitale di euro [REDACTED] (somma corrispondente alla residua esposizione di due mutui chirografari al netto dell'escussione di un pegno e del residuo attivo del conto corrente n. 160996, intestato alla stessa [REDACTED]), oltre

interessi convenzionali come specificati nel ricorso e spese; fu chiesto di ingiungere ai fideiussori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] il pagamento, in solido con la [REDACTED] Srl, della somma capitale di euro [REDACTED] (somma corrispondente al massimale garantito dalla fidejussione), oltre interessi convenzionali e spese; fu chiesto di ingiungere alla ulteriore fidejubente [REDACTED] [REDACTED] il pagamento, in solido con la [REDACTED] Srl, della minor somma capitale di euro [REDACTED] (somma corrispondente al massimale garantito dalla fidejussione, pari a [REDACTED] euro, diminuito dell'importo pari a un controcredito personale della garante della quale trattasi), oltre interessi convenzionali e spese.

Il decreto ingiuntivo richiesto venne emesso dal Tribunale di Pistoia il 30 iv 2008 e contro di esso proposero opposizione gli attuali appellanti, sostenendo, in particolare, per quanto, ancora, interessa, il carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla Banca sul conto corrente n. 160996 e l'indebita applicazione, sullo stesso conto, dell'anatocismo.

Disposta ed eseguita ctu contabile (ctu: il Rag. [REDACTED], di Pistoia), il Tribunale di Pistoia, con sentenza 4 dicembre 2003, n. 491, respinse integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando gli oppositori nelle spese di lite.

A sostegno della decisione il Tribunale osservò, in particolare, per quanto, ancora, interessa:

a) che il ctu aveva accertato la correttezza del calcolo degli interessi applicati dalla Banca sul conto corrente n. 160996 e il mancato superamento del tasso-soglia;

b) che, comunque, le eccezioni riguardanti la correttezza del conteggio degli interessi relativi al conto corrente della ██████████ Srl erano irrilevanti ai fini del giudizio, posto che, già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo in questione, il residuo attivo del conto stesso era stato compensato dai maggiori debiti degli opposenti.

Con atto di citazione in appello notificato l'8.1.2014 la ██████████ e i suoi quattro fidejussori si dolsero della pronuncia sopra ricordata, sostenendo che il ctu, quando aveva concluso nel senso che non vi fosse stato superamento del tasso-soglia, avesse, erroneamente, ommesso di tener conto delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla Banca, commissioni che, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione penale, avrebbero dovuto, invece, essere tenute in conto ai fini dei quali trattasi; inoltre la tesi del I giudice, secondo la quale la determinazione del residuo del conto corrente era irrilevante nel presente giudizio, visto che il conto era da ritenersi già estinto al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo di cui trattasi, era manifestamente priva di senso, considerato che la Banca aveva calcolato il suo credito residuo detraendo dal totale il residuo attivo del conto corrente, la cui determinazione era, appunto, oggetto di contesa.

Gli appellanti sostennero, dunque, che fosse necessario, per dimostrare la veridicità di quanto da loro affermato circa il superamento del tasso-soglia, l'esperimento di un supplemento di ctu; gli appellanti reiterarono, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno da loro subito a causa della condotta illecita della Banca; essi conclusero, quindi, come in epigrafe.

Costituitasi in giudizio la convenuta in appello contrastò la impugnazione avversaria in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 2.7.2014 la Corte, ritenuto che, alla luce della giurisprudenza penale, fosse necessario tener conto, nella determinazione del tasso d'interesse, al fine di verificare se fosse stata superata la soglia di usura, anche della commissione di massimo scoperto, dispose il richiamo del ctu Rag. [REDACTED] per il supplemento di ctu richiesto dagli appellanti.

Dopo il deposito della relazione del ctu i procuratori delle parti, all'udienza del 6.5.2015, precisarono le conclusioni come in epigrafe, richiedendo i termini per le difese finali ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura civile.

Scaduti tali termini la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio del 30.7.2015.

Motivi della decisione

1) La controversia va decisa alla luce delle seguenti considerazioni:

a) il ctu, in sede di indagini supplementari, ha provveduto a eseguire i calcoli commessigli dalla Corte, rilevando, così, che, tenendo conto delle commissione di massimo scoperto, poteva riscontrarsi il superamento (sia pur lievissimo) del tasso-soglia di usura nei quattro trimestri del 2007 e nel primo trimestre del 2008; il Geom. [REDACTED] ha quindi ricalcolato il credito della Banca sulla base di due diverse ipotesi ovvero:

~ sulla base dell'art. 1815 comma 2 cc, secondo cui, se sono convenuti tassi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, con la conseguenza che gli

interessi debitori nel caso di specie non sarebbero affatto dovuti per il loro intero ammontare, pari ad 4.120,64 euro;

~ sulla base di quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione 11.1.2013, n. 603, che prevede la riduzione automatica dei tassi usurari con il tasso soglia determinato per ciascun periodo di riferimento; in tal caso gli interessi non dovuti alla Banca sarebbero pari ad [REDACTED] euro;

b) la Corte osserva che va, senz'altro, applicata al presente caso concreto la norma di cui all'art. 1815 cpv cc, in quanto il principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione 11.1.2013, n. 603, richiamata, in ipotesi, dal ctu, è riferito ai casi di contratto bancario concluso anteriormente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura, caso che non risulta corrispondere al presente;

c) poiché i calcoli del ctu non sono contestati dalle parti e appaiono comunque corretti e poiché la Corte non ha motivo di disattendere la giurisprudenza del SC ricordata nell'ordinanza di richiamo del ctu va ritenuto che il debito capitale della [REDACTED] indicato nel decreto ingiuntivo debba essere decurtato di tutti gli interessi calcolati sul conto corrente e, quindi, debba essere decurtato dell'importo complessivo di [REDACTED] euro; il credito capitale della Banca deve, quindi, essere rideterminato nell'importo complessivo di [REDACTED] euro ([REDACTED]);

d) la decurtazione del debito principale non incide sulle obbligazioni di garanzia dei fidejussori, determinate, in sede monitoria, in misura minore (pari al massimale della garanzia) rispetto alla nuova determinazione del debito principale: da ciò la conseguenza che l'appello risulta

essere, in riferimento ai fidejussori, infondato e da respingere;

e) l'appello è, invece, fondato in riferimento alla debitrice principale, nei confronti della quale il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione va revocato, con contestuale condanna della debitrice stessa al pagamento, in favore della *Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese*, per gli stessi titoli già fatti valere nel procedimento monitorio, dell'importo complessivo di [REDACTED] euro, da incrementarsi degli interessi da calcolarsi con i criteri stabiliti nel decreto ingiuntivo di cui trattasi (tali criteri non sono stati, infatti, oggetto di opposizione e, comunque, non sono stati oggetto di appello ed ogni questione circa la legittimità di essi deve aversi per preclusa);

f) la domanda risarcitoria riproposta, in questa sede, dalla [REDACTED] è manifestamente infondata e inammissibile, sia perché il reato di usura è da considerarsi commesso senza dolo (era pacifico, infatti, all'epoca dei fatti, che la commissione di massimo scoperto non dovesse essere computata ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia di usura) sia perché, comunque, la [REDACTED] ha omesso di indicare come, in concreto, il modestissimo superamento del tasso-soglia accertato, infine, dal ctu abbia potuto cagionarle un danno.

2) In definitiva, quindi, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla [REDACTED] Srl, da [REDACTED] da [REDACTED], da [REDACTED] e da [REDACTED] contro la sentenza 6 xii 2012, n. 1662, del Tribunale di Pistoia; in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo il resto, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione va revocato limitatamente

alla posizione relativa alla attuale appellante [REDACTED] - [REDACTED] Srl, la quale deve, tuttavia, essere condannata a pagare alla ingiuntrice *Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese*, per gli stessi titoli già fatti valere nel procedimento monitorio, l'importo complessivo di [REDACTED] euro, da incrementarsi degli interessi da calcolarsi con i criteri stabiliti nel decreto ingiuntivo di cui trattasi.

3) Le spese a carico dei fidejussori rimangono, per la fase monitoria, quelle liquidate nel decreto ingiuntivo e, per il I grado del giudizio di opposizione, quelle liquidate dal Tribunale; gli stessi fidejussori, soccombenti *in toto* nel presente giudizio di appello, devono essere condannati a rifondere alla Banca le spese di lite relative al presente grado, che si liquidano come in dispositivo.

4) La debitrice principale è, in via prevalente, soccombente; tuttavia la sua pur limitata vittoria in ordine al *quantum* rende opportuna la compensazione delle spese a carico di essa per un decimo: va, pertanto, stabilito che essa risponda, nei confronti della Banca, in solido coi fidejussori, delle spese relative alla fase monitoria, delle spese relative al I grado del giudizio di opposizione e, infine, delle spese relative al presente grado di appello solo fino alla concorrenza dei nove decimi di esse.

5) Le spese della ctu eseguita in I grado e di quella eseguita nel presente grado di appello vanno, definitivamente, poste a carico della Banca, soccombente sullo specifico punto oggetto delle indagini peritali.

P Q M

la Corte d'Appello di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe;



in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[redacted] Srl, da [redacted]
[redacted] da [redacted] da [redacted] e da [redacted]
[redacted] contro la sentenza 6 xii 2012, n. 1662, del
Tribunale di Pistoia;

in parziale riforma della sentenza impugnata;
fermo il resto,

revoca

il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione limitatamente
alla posizione relativa alla attuale appellante [redacted]
[redacted] Srl;

condanna

la medesima [redacted] Srl a
pagare alla ingiuntrice *Banca di Credito Cooperativo di
Vignole e della Montagna Pistoiese*, per gli stessi titoli
già fatti valere nel procedimento monitorio, l'importo
capitale complessivo di [redacted] euro, da incrementarsi
degli interessi da calcolarsi con i criteri stabiliti nel
decreto ingiuntivo di cui trattasi;

condanna,

in solido, [redacted], [redacted], [redacted] e
[redacted] a rifondere alla *Banca di Credito
Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese* le spese
di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida,
per compensi, in complessivi [redacted] euro, oltre alle spese
generali e agli altri accessori di legge;

dichiara

la [redacted] Srl solidalmente
tenuta, coi suoi fidejussori, al pagamento, in favore della
*Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna
Pistoiese*, delle spese relative alla fase monitoria (come
liquidate nel decreto ingiuntivo), delle spese relative al I

grado del giudizio di opposizione (come liquidate nella sentenza impugnata) e delle spese relative al presente grado di appello, come sopra liquidate, fino alla concorrenza dei nove decimi di esse;

pone,

definitivamente, a carico della *Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese* le spese della ctu eseguita in I grado e di quella eseguita nel presente grado di appello.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.7.2015.

Il Presidente, estensore

Alessandro Turco



Depositato in Cancelleria

il 2 SET. 2015

Dr. sec. Serena Baldi
